



COMUNE DI PAVIA

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa

Regolamento per l'arredo urbano e l'installazione di dehors dei pubblici esercizi



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 2 febbraio 2012, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 11 novembre 2013 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29 gennaio 2015, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25 maggio 2017.

Allegato B

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento;

Art. 2 – Definizioni;

Art. 3 – Ambiti territoriali;

Art. 4 – Autorizzazione paesaggistica e/o Nulla osta preventivi;

Art. 5 – Presentazione della domanda e rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico a titolo temporaneo al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e dehors;

Art. 6 – Modifiche alle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo e dei dehors;

Art. 7 – Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors;

Art. 8 – Attività;

Art. 9 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors;

Art. 10 – Tipologie e caratteristiche dell'arredo urbano e delle strutture di dehors;

Art. 11 – Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors;

Art. 12 – Durata della Concessione per i dehors;

Art. 13 – Sospensione e revoca della Concessione;

Art. 14 – Occupazione abusiva;

Art. 15 – Applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

Art. 16 – Vigilanza;

Art. 17 – Sanzioni;

Art. 18 – Sistema sanzionatorio

Art. 19 - Norme transitorie;

Art. 20 – Abrogazione di norme e rinvio.

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento, che recepisce i contenuti del documento di indirizzo redatto dalla Commissione per il Paesaggio istituita con deliberazione di Giunta Comunale numero 132 del 7 agosto 2014, rappresenta uno strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano, fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e decoro della città.

In particolare:

- a) disciplina l'occupazione di suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico, per l'installazione di arredo urbano e dei dehors in relazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto esterne ai pubblici esercizi;
- b) determina i criteri per l'inserimento ambientale dell'arredo urbano e dei dehors, le caratteristiche delle strutture e degli arredi ammessi in relazione alla zona urbanistica in cui sono da collocarsi e le procedure per il conseguimento della specifica Concessione.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per **Concessione**: l'atto amministrativo con cui si concede al titolare dell'esercizio commerciale, così come definito dalla legge regionale n. 6/2010, Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, l'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors;
- b) per **Arredo urbano**: gli elementi temporanei (sedute, tavoli, ombrelloni, elementi riscaldanti, fioriere, paratie laterali a giorno con altezza non superiore a m. 1.00), con pedana leggera avente uno spessore massimo di cm. 5, che possono essere collocati all'esterno dei pubblici esercizi al fine di creare spazi per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto. L'occupazione di suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, ai fini di collocarvi l'arredo urbano può essere richiesta per un periodo massimo che va dal 1 febbraio al 30 novembre di ogni anno;
- c) per **Dehors**: l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono e delimitano lo spazio per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto annesso ad un pubblico esercizio, come definito dalla legge regionale L.R. 6/2010, Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Art. 3 – Ambiti territoriali.

1) Si individuano le seguenti porzioni di territorio, ovvero zone, in relazione alle quali sono definite, nel presente Regolamento, le caratteristiche delle strutture ammesse:

- A) Ambito territoriale rappresentato dal Distretto Urbano del Commercio di Pavia;
- B) Tutti gli altri tessuti non inclusi nella lettera A)

Art. 4 – Autorizzazione paesaggistica e/o Nulla osta preventivi.

1. Le domande di Concessione all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi strutture di dehors, potranno essere rilasciate dal Comune, dopo aver ottenuto preventivamente l'Autorizzazione paesaggistica e qualora necessario, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio.

2. L'istanza per ottenere l'Autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata utilizzando l'applicativo "IMPRESAINUNGIORNO", allegando anche la seguente documentazione:

- a) planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato sia dagli elementi d'arredo che dai dehors, dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;

- b) atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio;
 - c) una fotografia a colori dello stato dei luoghi;
 - d) progetto architettonico (per dehor), a firma di tecnico abilitato;
3. Le occupazioni di suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico, finalizzate alla collocazione di elementi di arredo urbano di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), sono esentate dalla richiesta di Autorizzazione paesaggistica.

Art. 5 - Presentazione della domanda e rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico ovvero gravato da servitù di uso pubblico, a titolo temporaneo al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e dehors.

1. La domanda per il rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, a titolo temporaneo al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e dehor, dev'essere presentata, utilizzando l'applicativo "IMPRESAINUNGIORNO";
2. La domanda, dev'essere corredata anche dalla seguente documentazione:
 - a) dati della licenza e l'ubicazione dell'esercizio;
 - b) descrizione dettagliata, comprensiva di colori, degli elementi di arredo (di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), con i quali si intende occupare il suolo pubblico;
 - c) planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato sia dagli elementi d'arredo che dai dehors, dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
 - d) atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio;
 - e) una fotografia a colori dello stato dei luoghi;
 - f) progetto architettonico (per dehors), a firma di tecnico abilitato;
 - g) dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi della vigente normativa degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;
3. L'Ufficio preposto, una volta ricevuta l'istanza provvederà all'istruttoria ed a trasmettere, in caso di esito positivo, tutta la documentazione al Settore Mobilità, Sport e Tutela del Territorio al fine del rilascio della prevista Concessione all'occupazione di suolo pubblico. Il rilascio dell'atto è comunque subordinato alla stipula di polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente causati dal concessionario nella misura indicata dal competente Ufficio;
4. Con le stesse modalità di presentazione di cui al comma 1), dev'essere presentata istanza di rinnovo della Concessione alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso precedentemente.

Art. 6 - Modifiche alle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo urbano e dei dehors.

1. Eventuali modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'arredo urbano e dei dehors già autorizzati con precedente Concessione potranno essere autorizzate nel rispetto del presente Regolamento, solo a seguito di presentazione di apposita istanza tramite il portale "IMPRESAINUNGIORNO";

Art. 7 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors.

1. Il dehor e le strutture di arredo urbano non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non devono creare barriera architettonica, garantendo l'accesso ai disabili, nel rispetto comunque del Codice della Strada. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) qualora il dehor sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto, non deve invadere le corsie di manovra e deve rispettare gli eventuali franchi prescritti dagli Uffici competenti; il plateatico concesso non può superare la somma delle aree occupate da 4 (quattro) stalli per la sosta;

c) nei percorsi porticati dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno m. 1,50. In tali ambiti l'arredo urbano non ha limitazioni temporali;

d) l'occupazione di suolo pubblico con dehors o con arredo urbano deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio e comunque ad una distanza non superiore a 20 metri dallo stesso, tale distanza sarà misurata dal percorso più breve che intercorre dall'ingresso dell'esercizio all'inizio dell'occupazione dell'area. Nei casi in cui non vi fosse la possibilità di collocare elementi di arredo urbano e/o strutture di dehor davanti all'esercizio, si potranno valutare soluzioni alternative da sottoporre agli Uffici Comunali preposti, nel rispetto della distanza di metri 20 di cui sopra. In casi particolari, ove la conformazione dello spazio pubblico o di uso pubblico da occupare lo consenta, potranno altresì essere valutate soluzioni che eccedano i limiti dimensionali in proiezione dell'esercizio. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;

2. Le Concessioni relative ai dehors, non potranno superare il 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, con un massimo non superiore a mq. 50,00 nell'ambito territoriale B), e non superiore a mq. 80,00 nell'ambito territoriale A) ferma restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m. 2,55 per il transito di mezzi di soccorso ed emergenza;

3. In piazza della Vittoria e in piazza del Duomo non è consentita l'installazione di dehor ma solo l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, costituito da quanto previsto all'art. 2 comma 1 lett. b), esclusivamente negli spazi assegnati e riportati su apposita planimetria che dovrà essere approvata con disposizione dirigenziale in rapporto alle mutate esigenze dei luoghi;

4. La somministrazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche è consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti nonché degli adempimenti previsti.

Art. 8 – Attività

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, Regolamenti e ordinanze comunali;

2. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande ivi compresi i banco-frigo;

3. Gli impianti elettrici eventualmente installati, devono comunque essere conformi alla vigente normativa.

4. Per l'utilizzo del dehors occorre osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica il concessionario ha inoltre l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti nell'esercizio della sua attività all'aperto.

Art. 9 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors.

1. La validità della Concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata;

2. I concessionari dovranno tenere pulito, oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'occupazione ed il proprio esercizio;

3. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi, ove ciò sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio degli Uffici preposti, ogni qualvolta:

a) nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche o interventi edilizi sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti;

b) nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 45 giorni naturali consecutivi;

- c) in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei, qualora sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio degli Uffici preposti;
- d) per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dagli Uffici competenti.
- Restano comunque salve le disposizioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e del relativo Regolamento di attuazione;
- e) per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità e qualora non fosse possibile la comunicazione con carattere di urgenza, l'Ente proprietario della strada è autorizzato alla rimozione delle strutture, ed i costi saranno a carico del titolare della Concessione. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per un massimo di 60 giorni.
4. Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dovranno essere ripristinati direttamente dal concessionario. Nel caso di inadempienza, da parte del concessionario anzidetto, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà ad incamerare la polizza assicurativa di cui al precedente art. 5 comma 3;
5. L'Amministrazione comunale si riterrà sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno anche giudiziario derivante dall'attività autorizzata che potesse pervenire da terzi.

Art. 10 - Tipologie e caratteristiche dell'arredo urbano e delle strutture di dehors.

1. Tutti gli elementi costituenti il dehor devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e, laddove sia possibile possono essere fissati al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione;
2. Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni;
3. Le coperture ammesse saranno composte solo da ombrelloni o strutture analoghe, di colore uniforme per l'intera via o piazza interessata;
4. Gli elementi perimetrali dovranno essere totalmente trasparenti, fatto salvo cm. 20 alla base, con altezza non superiore a m. 1.80 dal piano di calpestio stradale. Il margine inferiore della copertura dev'essere posto a non meno di m. 2.40 dal piano di calpestio stradale. L'altezza massima delle strutture non potrà comunque essere superiore a m. 3.50 dal piano di calpestio stradale e gli elementi di copertura possono superare l'area del plateatico per un massimo di cm. 50 per parte. La struttura dev'essere in legno o metallo, intonata all'arredo urbano (di cui all'art. 2 comma 1 lett. b);
5. Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante;
6. Nell'ambito territoriale A) individuato nell'art. 3 del presente Regolamento, l'arredo urbano come definito dall'art. 2, comma 1 lettera b), non può essere in materiale plastico. Sulla struttura o sulla copertura non è ammessa alcuna forma di pubblicità o l'apposizione di qualsiasi scritta;
7. L'installazione di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora è vietata;
8. Negli ambiti diversi dal A), l'arredo urbano come definito dall'art. 2, comma 1 lettera b), dev'essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante, ovvero essere di aspetto dignitoso, esteticamente gradevole, conforme e omogeneo rispetto alle caratteristiche architettoniche del contesto in cui è inserito;
9. Al fine di un coordinamento dei colori delle coperture e delle tende da esterno si consente l'uso di una ristretta gamma di colori orientata su due tonalità: una neutra per facciate prevalentemente a tinte chiare o pastello ed una seconda a tonalità calda per facciate tinteggiate a colori intensi o in mattoni a vista. La prima gamma si compone del Ral 1015 "avorio chiaro" e del Ral "1001 "beige". La seconda gamma è composta dal Ral 2000 "giallastro chiaro" e dal Ral 1017 "zafferano". Il materiale deve essere di tessuto, evitando che il trattamento di impermeabilizzazione faccia assumere, al tessuto stesso, un aspetto plastificato.

Art. 11 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors.

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors e di arredo urbano devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario;

2. Lo spazio pubblico dato in concessione dev'essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non dev'essere adibito ad uso improprio;
3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'Ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 12 - Durata della concessione per i dehors.

1. La durata massima della Concessione per i dehors è di anni tre;
2. La Concessione è rinnovabile a seguito di presentazione dell'istanza di cui all'art.5 comma 4.

Art. 13 - Sospensione e revoca della Concessione o dell'Autorizzazione.

1. La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato dall'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data di notifica dell'atto con il quale l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato la revoca della Concessione;
2. La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - a) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - b) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica reiterato e contestato per almeno due volte dagli organi competenti e fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa vigente (es. "pacchetto sicurezza");
 - c) in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
 - d) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 comma 2;
 - e) qualora gli elementi di arredo urbano o le strutture di dehors siano difformi da quanto previsto dal Regolamento;
3. La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) quando alle strutture autorizzate siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, in assenza dell'istanza di cui all'art. 6 comma 1;
 - b) quando ricorre il caso di cui all'art. 9 comma 3;
 - c) in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità al presente Regolamento da parte del concessionario;
4. I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal Dirigente responsabile, previa diffida scritta, sulla base di formali segnalazioni e contestazioni degli organi competenti.

Art. 14 - Occupazione abusiva.

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
2. Le occupazioni abusive saranno tempestivamente rimosse a cura e spese del contravventore. In caso di inottemperanza provvederà direttamente l'Amministrazione comunale addebitando le spese al contravventore stesso.

Art. 15 - Applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

1. Per l'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 28 aprile 1994 e s. m. e i..

Art. 16 - Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e al personale comunale autorizzato;
2. Le Concessioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta dei soggetti di cui al comma 1).

Art. 17 - Sanzioni.

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00, oltre quanto previsto dal Decreto legislativo 42/04 e s. m. e i (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
2. Per quanto riguarda i ritardi o le omissioni di pagamento della tassa dovuta, per i plateatici di cui all'art. 1), si fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 28 aprile 1994 e s. m. e i. nonché al presente Regolamento art. 13 comma 2 lettera "c");
3. Le violazioni e le relative sanzioni saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti.

Art. 18 – Sistema sanzionatorio.

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento della Tassa (TOSAP) per l'intera durata del periodo di occupazione concesso, per l'occupazione abusiva del suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);
2. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri Regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, pari ad € 150,00;
4. In ogni caso fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs 42/04 e s. m. e i.).

Art. 19 - Norme transitorie.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
2. Tutte le strutture e gli elementi già installati, difformi da quanto disciplinato dai precedenti articoli, dovranno essere adeguati entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Sono fatte comunque salve le convenzioni in essere stipulate con il Comune di Pavia.

Art. 20 - Abrogazione di norme e rinvio.

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia;
3. Ogni successiva modifica legislativa riguardante le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente recepite.
4. Le schede tecnico-descrittive allegate al presente Regolamento identificate con le lettere A – B – C – D, non hanno natura giuridica e possono essere aggiornate, senza seguire le procedure di approvazione previste dalla legge per i Regolamenti.

Scheda A

Tavoli e sedie

1. Definizioni e finalità

- L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.

2. Temporaneità e utilizzo

- Durante i giorni e le ore di chiusura dell'esercizio di somministrazione i tavoli e le sedie devono essere riposti in appositi spazi e/o tenuti in ordine.

3. Forma, materiale e colori

- Possono essere realizzati di qualsiasi materiale e colore ma per quanto riguarda le sedute non potranno superare il peso di 5 kg l'una.

4. Pubblicità

- Tutti gli arredi, le tovaglie ed i cuscini non dovranno riportare scritte o marchi pubblicitari.

Ambito territoriale rappresentato dal Distretto Urbano del Commercio di Pavia

5. In tali ambiti occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- Le sedute ed i tavolini devono essere in materiale metallico dei colori NCS di qualsiasi tonalità con tenore di nero non minore di 70 e cromaticità non superiore a 10;
- Le tovaglie dei tavolini dovranno essere di colore chiaro nelle tonalità del beige, sabbia ed ecru;
- È data facoltà di utilizzare cuscini per le sedie dello stesso colore del tovagliame.

Scheda B

Ombrelloni

1. Definizione e finalità

- Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

2. Temporaneità e utilizzo

- Gli ombrelloni devono essere chiusi negli orari di chiusura dell'esercizio.

3. Forma, materiali e colori

- La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione e comunque la proiezione di ciascun ombrellone deve poter essere inscritta in un quadrato con lato di 4 metri;
- Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2.20 dal suolo;
- La struttura dovrà essere in legno naturale;
- La copertura dovrà essere realizzata con telo chiaro (bianco, ecrue) in doppio cotone impermeabilizzato;

4. Pubblicità

- Non sono ammesse scritte pubblicitarie

Scheda C

Fioriere

1. Definizione e finalità

- Elemento di arredo atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico e a contenere piante vive;
- Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.
- Le fioriere devono essere posizionate all'interno dell'area data in concessione.

2. Temporaneità e utilizzo

- I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti;
- Per evitare situazioni di abbandono o di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro delle piante contenute nella fioriera;
- Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere rimosse dal concessionario.

3. Forma, materiali e colori

- Le fioriere dovranno avere altezza massima, compresa la parte verde, pari a 70 cm. dal piano di calpestio;
- Le fioriere dovranno essere posate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla lunghezza di una fioriera e comunque non inferiore a 100 cm.;
- La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi.

4. Pubblicità

- Le fioriere non possono avere scritte pubblicitarie.

Scheda D

Pedane

1. Definizione e finalità

- Manufatti facilmente amovibili e appoggiati al suolo;

2. Temporaneità e utilizzo

- Le pedane devono essere tolte nei periodi previsti dall'art. 2 comma 1 lett. b), del presente Regolamento

3. Forma, materiali e colori

- Le pedane dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 (in caso di suolo in pendenza la misurazione si farà sul lato a monte) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
- Le pedane e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.